IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LXI - Serie V - Vol. VIII - Fasc. III - Marzo 1936

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Enciclica "Ad catholici sacerdotii" (1).

Adeguata preparazione.

Se così alta è la dignità del sacerdozio e così eccelse le doti che richiede, ne segue, Venerabili Fratelli, l'imprescindibile necessità di dare ai candidati del santuario una formazione proporzionata.

La Chiesa, conscia di questa necessità, per nessun'altra cosa forse, lungo i secoli, ha mostrato tanto tenera sollecitudine e materna premura come per la formazione de' suoi sacerdoti. Essa non ignora che, se le condizioni religiose e morali dei popoli dipendono in gran parte dal sacerdozio, l'avvenire stesso del sacerdote dipende dalla formazione ch'egli avrà ricevuto, essendo anche per lui verissimo il detto dello Spirito Santo: « Il giovinetto secondo la via che ha presa, anche quando sarà invecchiato non se ne scosterà ». Perciò la Chiesa, mossa dallo Spirito Santo, ha voluto che dappertutto si erigessero Seminari, dove si allevino e si educhino con singolare cura i candidati al sacerdozio.

La cura dei Seminari.

Il Seminario dunque è e deve essere la pupilla degli occhi vostri, o Venerabili Fratelli, quanti dividete con Noi il formidabile peso del governo della Chiesa, è e deve essere l'oggetto precipuo delle vostre sollecitudini. Accurata soprattutto deve essere la scelta dei Superiori, dei Maestri e in modo particolare del Direttore spirituale, che ha una parte così delicata e sì importante nella formazione dell'anima sacerdotale. Date ai vostri Seminari i migliori sacerdoti, nè temiate di sottrarli anche a carichi apparentemente più rilevanti, ma che in realtà non possono venire a confronto con quest'opera capitale e insurrogabile; cercateli anche altronde, dovunque ne troviate di veramente atti a sì nobile

(1) Continuazione, vedi fasc. precedente.

scopo; siano tali che insegnino prima con l'esempio che con la parola le virtù sacerdotali e sappiano infondere con la dottrina uno spirito sodo, virile, apostolico; facciano fiorire nel Seminario la pietà, la purezza, la disciplina, lo studio, premunendo prudentemente gli animi giovanili non solo contro le tentazioni presenti, ma anche contro i pericoli ben più gravi, a cui si troveranno poi esposti nel mondo, in mezzo al quale dovranno vivere « per far tutti salvi ».

E affinchè i futuri sacerdoti possano avere quella scienza che i nostri tempi esigono, come sopra abbiamo esposto, è di somma importanza che, dopo una soda formazione negli studi classici, siano bene istruiti ed esercitati nella filosofia scolastica « secondo il metodo, la dottrina e i principii del Dottore Angelico ». Questa « philosophia perennis » come la chiamava il Nostro grande Predecessore Leone XIII, non solo è loro necessaria per approfondire il dogma, ma li premunisce efficacemente contro gli errori moderni, quali che essi siano, rendendo la loro mente atta a distinguere nettamente il vero dal falso, e in ogni questione di qualunque genere o in altri studi che dovranno fare darà loro una chiarezza di vista intellettuale che supererà di molto quella di altri, privi di questa formazione filosofica, anche se dotati d'una più vasta erudizione.

Che se, come avviene specialmente in alcune regioni, la poca estensione delle Diocesi o la dolorosa scarsità degli alunni o la mancanza di mezzi e di uomini adatti non permettesse a ciascuna Diocesi di avere un proprio Seminario ben ordinato secondo tutte le leggi contenute nel Codice di Diritto canonico e secondo le altre prescrizioni ecclesiastiche, sommamente conviene che i Vescovi della regione fraternamente si aiutino ed uniscano le loro forze concentrandole in un Seminario comune che risponda interamente all'alto suo scopo. I grandi vantaggi di tale concentrazione compensano largamente i sacrifici sostenuti per conseguirli; anche il sacrificio, talvolta doloroso al cuore paterno del Vescovo, di vedere temporaneamente allontanati i suoi chierici dal Pastore, che vorrebbe trasfondere egli stesso il suo spirito apostolico nei suoi futuri collaboratori, e dal territorio che dovrà essere il campo del loro ministero, sarà poi ripagato dal riceverli meglio formati e più forniti di quello spirituale patrimonio che profonderanno in maggior copia e con maggior frutto a beneficio della loro Diocesi. E perciò Noi non abbiamo mai tralasciato di incoraggiare e promuovere e favorire tali iniziative, spesso anzi le abbiamo suggerite e raccomandate; dal canto Nostro poi, dove l'abbiamo creduto necessario, abbiamo Noi stessi eretto o migliorato o ampliato parecchi di tali Seminari Regionali, come a tutti è noto, non senza grandi spese e gravi cure, e continueremo, con l'aiuto di Dio, ad adoperarCi con tutto lo zelo anche per l'avvenire per un'opera che reputiamo tra le più giovevoli al bene della Chiesa.

La scelta dei candidati.

Ma tutto questo magnifico sforzo per l'educazione degli alunni del santuario poco gioverebbe se non fosse accurata la scelta dei candidati stessi, per i quali sono eretti e amministrati i Seminari. A tale scelta tutti devono concorrere, quanti sono preposti alla formazione del clero: i Superiori, i Direttori spirituali, i Confessori, ciascuno nel modo e nei limiti propri del suo ufficio, come devono con ogni impegno coltivare la vocazione divina e corroborarla, così con non minore zelo devono distogliere ed allontanare per tempo da una via che non è la loro quei giovani che si scorgono sprovvisti della necessaria idoneità e si prevedono quindi non atti a sostenere degnamente e decorosamente il ministero sacerdotale. E quantunque sia molto meglio che questa eliminazione si faccia fin dal principio, perchè in queste cose l'attendere ed aspettare è insieme un grave errore e un grave danno, tuttavia qualunque sia stata la causa del ritardo, si deve correggere l'errore quando lo si avverte, senza umani riguardi, senza quella falsa misericordia che diventerebbe una vera crudeltà non solo verso la Chiesa a cui si darebbe un ministro o inetto o indegno, ma anche verso il giovane stesso che, sospinto così sopra una falsa via, si troverebbe esposto ad essere pietra d'inciampo a sè e agli altri con pericolo di eterna rovina.

Gravi responsabilità.

Nè sarà difficile all'occhio vigile ed esperto di chi presiede al Seminario, di chi segue e studia amorosamente ad uno ad uno i giovani a sè affidati e le loro inclinazioni, non sarà difficile, diciamo, accertarsi se uno abbia o no una vera vocazione sacerdotale. Questa, come ben sapete, Venerabili Fratelli, più che in un sentimento del cuore o in una sensibile attrattiva, che talvolta può mancare o venir meno, si rivela nella retta intenzione di chi aspira al sacerdozio unita a quel complesso di doti fisiche, intellettuali e morali che lo rendono idoneo per tale stato. Chi tende al sacerdozio unicamente per il nobile motivo di consacrarsi al servizio di Dio e alla salute delle anime, e insieme ha o almeno seriamente attende ad acquistare una soda pietà, una purezza di vita a tutta prova, una scienza sufficiente nel senso da Noi sopra esposto, questi mostra di essere chiamato da Dio allo stato sacerdotale. Chi invece, spintovi forse da malconsigliati genitori, volesse abbracciare questo stato per la prospettiva di vantaggi temporali e terreni intraveduti e sperati nel sacerdozio, come avveniva più frequentemente in passato; chi è abitualmente refrattario alla soggezione e alla disciplina poco inclinato alla pietà, poco amante del lavoro e poco zelante delle anime; chi specialmente è proclive alla sensualità e con diuturna esperienza

non ha provato di saperla vincere; chi non ha attitudine allo studio, in modo che si preveda non poter seguire con sufficiente soddisfazione i corsi prescritti; tutti costoro non sono fatti per il sacerdozio, e il lasciarli progredire fin quasi alla soglia del santuario rende loro sempre più difficile il ritrarsene, e forse li spingerà a varcarla per umano rispetto senza vocazione e senza spirito sacerdotale. Pensino i Superiori dei Seminari, pensino i Direttori spirituali e Confessori, quale gravissima responsabilità si assumono davanti a Dio, davanti alla Chiesa, davanti ai giovani stessi, se dal canto loro non fanno il possibile per impedire un passo sbagliato. Diciamo che anche i Confessori e Direttori spirituali potrebbero essere responsabili di un sì grave errore, non già perchè essi possano in niun modo agire esternamente, il che è loro severamente vietato dal loro stesso delicatissimo ufficio e spesso anche dall'inviolabile sigillo sacramentale, ma perchè essi molto possono influire sull'animo dei singoli alunni e con paterna fermezza devono guidare ciascuno secondo che richiede il suo bene spirituale; essi quindi, specialmente se per qualunque ragione non agissero i Superiori o si mostrassero deboli, devono intimare, senza umani riguardi, agli inetti o agli indegni l'obbligo di ritirarsi finchè ne sono ancora in tempo, attenendosi in ciò alla sentenza più sicura, la quale in tal caso è anche la più favorevole a quel penitente perchè lo preserva da un passo che potrebbe essere per lui eternamente fatale. Che se anche non vedessero talvolta così chiara l'obbligazione da imporre, usino almeno tutta l'autorità che viene loro dall'ufficio e dall'affetto paterno che hanno verso i loro figli spirituali, per indurre quelli che non hanno le dovute disposizioni, a ritrarsi spontaneamente. Si ricordino i confessori quello che in un argomento simile dice S. Alfonso Maria de' Liguori: « Generalmente parlando . . . (in questi casi) il Confessore quanto maggior rigore userà co' penitenti, tanto più gioverà alla loro salute; e all'incontro tanto più sarà crudele quanto sarà con essi più benigno. S. Tommaso da Villanova chiamava tali confessori troppo benigni empiamente pii, *impie pios*. Una tal carità è contro la carità ».

Il dovere dei Vescovi.

Ma la responsabilità principale rimane pur sempre quella del Vescovo, il quale, secondo la gravissima legge della Chiesa, « non deve conferire gli Ordini sacri a veruno, se non sia moralmente certo per argomenti positivi della idoneità canonica di lui; altrimenti non solo commette un gravissimo peccato, ma si espone anche al pericolo di partecipare ai peccati altrui ». Nel qual canone risuona ben chiara l'eco dell'ammonimento dell'Apostolo a Timoteo: « Non imporre le mani a nessuno con troppa fretta, e non prender parte ai peccati altrui ».

« E che cos'è poi questo imporre con troppa fretta le mani, — come spiega il Nostro Predecessore S. Leone Magno, — se non conferire la dignità sacerdotale a soggetti non provati, prima di un'età matura, prima di averli bene esaminati, prima del merito dell'obbedienza, e prima di averne esperimentata la disciplina? E prender parte ai peccati altrui, che cosa vuol dire, se non che tale si fa l'ordinante quale è quegli che non meritava di venir ordinato? perchè, come dice S. Giovanni Crisostomo rivolgendo la parola al Vescovo, « per i peccati di lui passati e futuri anche tu dovrai scontare la pena perchè gli hai dato quella dignità ».

Severe parole, Venerabili Fratelli, ma ancor più tremenda è la responsabilità che esse designano, la quale faceva dire al grande Vescovo di Milano S. Carlo Borromeo: « In questa materia, una negligenza anche leggera può rendermi reo di gravissima colpa ». Attenetevi dunque al consiglio del già citato Crisostomo: « Non dopo la prima prova nè dopo la seconda o la terza, ma dopo che avrai ben riguardato e tutto accuratamente esaminato, allora soltanto imponi pure le mani ». Il che vale sopratutto della bontà della vita dei candidati al sacerdozio: « Non basta, – dice il Santo Vescovo e Dottore Alfonso Maria de' Liguori, – che il Vescovo non conosca alcunchè di male nell'ordinando, ma deve rendersi certo della sua positiva probità ». Perciò non temete di sembrare troppo severi, se, valendovi del vostro diritto e compiendo il vostro dovere, esigete in antecedenza tali prove positive e, nel caso di dubbio, rimandate ad altro tempo l'ordinazione di qualcuno; poichè, – come bellamente insegna S. Gregorio Magno, – « si tagliano bensì dalla selva i legni adatti agli edifici, ma non vi si mette sopra il peso dell'edificio se non dopo che l'attesa di molti giorni li abbia disseccati e resi atti allo scopo; che se si trascuri tale precauzione, ben presto si spezzeranno sotto il peso »; ossia, per usare le brevi e chiare parole dell'Angelico Dottore: « Gli ordini sacri esigono in antecedenza la santità. . . e perciò il peso degli Ordini deve sovrapporsi a pareti che per la santità siano già disseccate dall'umore dei vizi ».

Del resto, se saranno diligentemente osservate tutte le prescrizioni canoniche, se tutti si atterranno alle prudenti norme che or sono pochi anni abbiamo fatto promulgare dalla Sacra Congregazione dei Sacramenti su questo argomento, si eviteranno molte lagrime alla Chiesa e molti scandali ai fedeli.

E siccome analoghe norme abbiamo voluto che fossero date per i Religiosi, mentre ne inculchiamo a chi spetta la fedele osservanza, ricordiamo a tutti i supremi Moderatori degli Istituti Religiosi, i quali hanno giovani destinati al sacerdozio, che riguardino come detto anche a sè tutto quello che abbiamo finora raccomandato intorno alla formazione del clero, poichè essi presentano i loro alunni all'ordinazione e il Vescovo generalmente si rimette al loro giudizio.

Inani timori.

Nè si lascino rimuovere sia i Vescovi che i Superiori religiosi da questa necessaria severità per il timore che venga a diminuire il numero dei sacerdoti della Diocesi o dell'Istituto. L'Angelico Dottore S. Tommaso si è già proposta questa difficoltà e così vi risponde con la sua consueta lucidità e sapienza: « Iddio non abbandona mai la sua Chiesa così che non si trovino (sacerdoti) idonei in numero sufficiente alla necessità del popolo se si promovessero i degni e si respingessero gli indegni ». Del resto, come bene osserva lo stesso Santo Dottore riportando quasi alla lettera le gravi parole del Concilio Ecumenico Lateranense IV: « Se non si potessero trovare tanti Ministri quanti sono al presente, sarebbe meglio avere pochi Ministri buoni che molti cattivi ». Ed è quello stesso che Noi abbiamo rammentato in una solenne circostanza, quando in occasione del pellegrinaggio internazionale dei Seminaristi durante l'anno del Nostro giubileo sacerdotale, parlando all'imponente gruppo degli Arcivescovi e Vescovi d'Italia, abbiamo detto che vale meglio un sacerdote ben formato che molti poco o nulla preparati, sui quali la Chiesa non può contare, anche se non ha piuttosto da gemere. Quale terribile conto, Venerabili Fratelli, dovremo rendere al Principe dei Pastori, al Supremo Vescovo delle anime se avremo consegnate queste anime a guide inette e a condottieri incapaci!

Ma, quantunque debba sempre tenersi ben ferma la verità che il numero da sè non deve essere la principale preoccupazione di chi lavora per la formazione del clero, tutti però devono sforzarsi che si moltiplichino i validi e strenui operai della vigna del Signore, tanto più che i bisogni morali della società anzichè diminuire vanno crescendo. E tra tutti i mezzi per sì nobile scopo il più facile insieme e il più efficace è anche il più universalmente accessibile a tutti e quindi tutti devono assiduamente usarlo, cioè la preghiera, secondo il comando di Gesù Cristo stesso: « La messe è veramente copiosa, ma gli operai sono pochi; pregate adunque il Padrone della messe, che mandi operai alla sua messe ». E quale preghiera può essere più gradita al Cuore Santissimo del Redentore? Quale preghiera può sperare d'essere esaudita più prontamente e più abbondantemente di questa che è sì conforme alle ardenti aspirazioni di quel Cuore divino? « Chiedete, e vi sarà dato »; chiedete dei buoni e santi sacerdoti e il Signore non li negherà alla sua Chiesa, come sempre ne ha concessi attraverso i secoli, anche in tempi che meno sembravano propizi al fiorire di vocazioni sacerdotali, anzi proprio allora in maggior copia, come attesta anche solo l'agiografia cattolica del secolo XIX, così ricca di nomi gloriosi dell'uno e dell'altro

clero; fra i quali brillano come astri di prima grandezza quei tre veri giganti di santità, esercitata in tre campi così diversi, che Noi stessi avemmo la consolazione di cingere dell'aureola dei Santi: S. Giovanni Maria Vianney, S. Giuseppe Benedetto Cottolengo, e S. Giovanni Bosco.

Il contributo dell'Azione Cattolica.

Non bisogna però trascurare le diligenze umane, onde coltivare il prezioso seme della vocazione che Dio largamente sparge nei cuori generosi di tanti giovani; e quindi lodiamo e benediciamo e raccomandiamo con tutto l'animo Nostro quelle opere salutari che in mille forme e con mille sante industrie suggerite dallo Spirito Santo mirano a custodire, a promuovere, ad aiutare le vocazioni sacerdotali. « Per quanto possiamo pensarvi, – afferma l'amabile Santo della carità, Vincenzo de' Paoli, – troveremo sempre che non avremmo potuto contribuire a niente di più grandioso che a fare dei buoni sacerdoti ». Nulla infatti vi è di più accetto a Dio, di più onorifico alla Chiesa, di più proficuo alle anime, che il dono prezioso di un santo sacerdote. E quindi, se chi offre un bicchier d'acqua a uno de' più piccoli tra i discepoli di Cristo « non perderà la sua ricompensa », quale mercede non avrà colui che mette per così dire nelle mani pure di un giovane levita il sacro calice in cui rosseggia il Sangue della Redenzione, e lo aiuta a sollevarlo al Cielo arra di pacificazione e di benedizione per l'umanità ?

E qui il Nostro grato pensiero corre di nuovo a quella Azione Cattolica da Noi così costantemente voluta, promossa, difesa, la quale, come partecipazione del laicato all'apostolato gerarchico della Chiesa, non può disinteressarsi di questo vitale problema delle vocazioni sacerdotali. E difatti, con Nostra intima consolazione, la vediamo in ogni luogo distinguersi, come in ogni altro campo di cristiana attività, così in modo speciale in questo; e certamente il più ricco premio di tale sua operosità è appunto la copia veramente mirabile di vocazioni sacerdotali e religiose che vanno fiorendo in seno alle sue organizzazioni giovanili, mostrando con ciò di essere non solo un terreno fecondo di bene, ma anche una ben custodita e ben coltivata aiuola, dove i fiori più belli e più delicati possono svilupparsi senza pericolo. Sentano tutti gli ascritti all'Azione Cattolica l'onore che con ciò ricade sulla loro associazione e si persuadano che il laicato cattolico in nessun'altra maniera meglio che col collaborare a questo accrescimento delle file del clero secolare e regolare parteciperà davvero all'alta dignità di « regale sacerdozio » che il Principe degli Apostoli attribuisce a tutto il popolo dei redenti.

La collaborazione della famiglia.

Ma il primo e più naturale giardino, dove devono quasi spontaneamente germinare e sbocciare i fiori del santuario, è sempre la famiglia veramente e profondamente cristiana. La maggior parte dei Santi Vescovi e Sacerdoti, « le cui lodi celebra la Chiesa », devono l'inizio della loro vocazione e della loro santità agli esempi ed insegnamenti di un padre pieno di fede e di maschia virtù, di una madre casta e pia, di una famiglia in cui regnava sovrana con la purezza dei costumi la carità di Dio e del prossimo. Le eccezioni a questa regola di ordinaria provvidenza sono rare e non fanno che confermare la regola stessa. Quando in una famiglia i genitori, ad esempio di Tobia e di Sara, domandano a Dio una numerosa posterità « nella quale venga benedetto in eterno il nome del Signore », e la ricevono con gratitudine come dono deleste e come prezioso deposito, e si sforzano di instillare ai figli fin dai primi anni il santo timor di Dio, la cristiana pietà, una tenera devozione a Gesù Sacramentato e alla Vergine Immacolata, il rispetto e la venerazione per i luoghi e le persone sacre; quando i figli vedono nei genitori il modello di una vita onesta, laboriosa e pia; quando li vedono amarsi santamente nel Signore, li scorgono spesso accostarsi ai Santi Sacramenti, obbedire non solo alle leggi della Chiesa circa l'astinenza e il digiuno, ma anche allo spirito della cristiana mortificazione volontaria: quando li vedono pregare anche in casa riunendo intorno a sè tutta la famiglia perchè la comune prece s'inalzi più gradita al cielo; quando li sanno compassionevoli alle miserie altrui e li vedono dividere coi poveri il molto o il poco che posseggono, è ben difficile che, mentre tutti cercheranno di emulare gli esempi paterni, qualcuno almeno di tali figli non senta nell'animo suo l'invito del divino Maestro: « Vieni dietro a me » e « Io ti farò diventare pescatore di uomini ». Fortunati quei genitori cristiani, i quali, anche se di queste divine visite, di queste divine chiamate rivolte ai loro figli, non fanno l'oggetto delle loro più fervide preghiere, come più spesso di oggi avveniva in tempi di maggior fede, almeno non ne hanno paura, e sanno scorgere in esse un insigne onore, una grazia di predilezione e di elezione del Signore per la loro famiglia!

Si deve invece purtroppo confessare che spesso, troppo spesso, i genitori, anche quelli che si gloriano di essere sinceramente cristiani e cattolici, specialmente nelle classi più elevate e più colte della società, sembra che non sappiano rassegnarsi alla vocazione sacerdotale e religiosa dei loro figli e non si fanno scrupolo di combattere la divina chiamata con ogni sorta di argomenti, anche con mezzi che possono mettere a repentaglio non la sola vocazione ad uno stato più perfetto, ma la coscienza stessa e l'eterna salute di quelle anime che pur dovrebbero

essere loro così care. Il qual deplorevole abuso, come quello già malamente invalso nei secoli passati di costringere invece i figli allo stato ecclesiastico anche senza alcuna vocazione nè idoneità, non torna certo ad onore di quelle stesse classi sociali più alte che ora sono così poco rappresentate, generalmente parlando, nelle file del clero: poichè, se le dissipazioni della vita moderna, le seduzioni che, specie nelle grandi città, eccitano precocemente le passioni giovanili, le scuole in molte regioni così poco favorevoli allo sviluppo di simili vocazioni sono in molta parte causa e triste spiegazione della scarsità di esse in tali famiglie agiate e signorili, non si può negare che ciò arguisce anche una lacrimevole diminuzione di fede nelle famiglie stesse. Difatti, se si guardassero le cose al lume della fede, quale più alta dignità potrebbero i genitori cristiani desiderare per i loro figli, quale ministero più nobile di quello che come abbiamo detto, è degno della venerazione degli uomini e degli Angeli? Una lunga e dolorosa esperienza poi insegna che una vocazione tradita (non si creda troppo severa la parola) è fonte di lagrime non solo per i figli, ma anche per gli sconsigliati genitori; e Dio non voglia che tali lagrime siano troppo tardive, da diventare lagrime eterne.

Una parola paterna ai sacerdoti di tutto il mondo.

Ed ora a voi, diletti Figli, rivolgiamo direttamente la Nostra paterna parola, quanti siete sacerdoti dell'Altissimo, dell'uno e dell'altro clero, sparsi per tutto l'orbe cattolico; a voi « gloria Nostra e Nostro gaudio », che portate con tanta generosità il « peso e l'ardore della giornata » e così validamente aiutate Noi e i Nostri Fratelli nell'episcopato nell'adempimento del dovere di pascere il gregge di Cristo, giunga il Nostro paterno ringraziamento e il Nostro fervido incoraggiamento insieme con l'accorato appello che, pur conoscendo ed apprezzando il vostro encomiabile zelo, vi rivolgiamo nei bisogni dell'ora presente. Quanto più questi si vanno aggravando, tanto più deve crescere ed intensificarsi l'opera vostra redentrice; poichè « voi siete il sale della terra, voi siete la luce del mondo ».

Ma perchè l'opera vostra sia davvero benedetta da Dio e copiosi ne siano i frutti, è necessario ch'essa sia fondata nella santità della vita. Questa è, come abbiamo dichiarato di sopra, la prima e più importante dote del sacerdote cattolico: senza questa, le altre doti poco valgono; con questa, anche se le altre doti non sono in grado eminente, si possono compiere meraviglie, come avvenne (per citare solo qualche esempio) in S. Giuseppe da Copertino, e, in tempi a noi più vicini, in quell'umile Curato d'Ars S. Giovanni Maria Vianney, già ricordato, che Noi volemmo assegnare a tutti i Parroci come modello e celeste

Patrono. Pertanto, « considerate – vi diremo con l'Apostolo delle Genti, – considerate le vostra vocazione »; e questa considerazione non potrà non farvi apprezzare sempre più quella grazia che vi fu data nella sacra ordinazione e non spronarvi « a diportarvi in modo degno della chiamata che vi fu fatta ».

Raccoglimento e preghiera.

A ciò vi gioverà immensamente quel mezzo che il Nostro Predecessore di santa memoria Pio X nella sua così pia e così affettuosa « *Exhortatio ad Clerum catholicum* », la cui assidua lettura caldamente vi raccomandiamo, pone in primo luogo tra i più validi aiuti per custodire ed accrescere la grazia sacerdotale; quel mezzo che Noi stessi più volte e soprattutto con la Nostra Lettera Enciclica « *Mens Nostra* » abbiamo paternamente e solennemente inculcato a tutti i Nostri figli, ma più specialmente ai sacerdoti: cioè l'uso frequente degli Esercizi spirituali. E come al chiudersi del Nostro giubileo sacerdotale non abbiamo creduto di poter dare ai Nostri figli un migliore e più salutare ricordo di quella fausta ricorrenza che con l'invitarli per mezzo della ricordata Lettera ad attingere più largamente l'acqua viva che sale alla vita eterna a questa fonte perenne aperta da Dio provvidenzialmente nella sua Chiesa, così ora a voi, diletti figli, che più ci siete cari, perchè più direttamente lavorate con Noi all'avvento del Regno di Cristo sulla terra, non crediamo di poter meglio mostrare il Nostro paterno affetto che con l'esortarvi vivamente a valervi di questo stesso mezzo di santificazione nel miglior modo possibile, secondo i principii e le norme da Noi esposte nella memorata Enciclica, chiudendovi nel sacro ritiro degli Esercizi spirituali non solo nei tempi e nella misura strettamente prescritta dalle leggi ecclesiastiche, ma anche più spesso e più a lungo che vi sarà concesso, prendendovi poi ogni mese un giorno per consacrarlo ad una più fervida orazione, ad un maggior raccoglimento, come hanno sempre usato i più zelanti sacerdoti.

Nel ritiro e nel raccoglimento potrà pure « ravvivare la grazia di Dio » chi mai fosse entrato « nell'eredità del Signore » non per la via diritta della vera vocazione, ma per fini terreni o meno nobili; poichè, essendo anch'esso omai indissolubilmente legato a Dio e alla Chiesa, non gli rimane che di seguire il consiglio di S. Bernardo: « Procura d'ora in avanti di rendere buone le tue vie e i tuoi affetti, e santo il tuo ministero; e così, se la santità della vita non è preceduta, che almeno essa segua ». La grazia di Dio, e segnatamente quella che è propria del sacramento dell'Ordine, non mancherà di aiutarlo, se sinceramente lo desidera, a correggere quello che allora vi fu di difettoso nelle disposizioni personali, e a compiere tutti i doveri del proprio stato, comunque ci sia entrato.

Tutti poi dal raccoglimento e dalla preghiera uscirete rinfrancati contro le insidie del mondo, pieni di santo zelo per la salute delle anime, tutti infiammati d'amore di Dio, quali devono essere i sacerdoti più che mai in questi tempi, nei quali, accanto a tanta corruzione e diabolica perversità, si sente in tutte le parti del mondo un potente risveglio religioso nelle anime, un soffio dello Spirito Santo che pervade il mondo per santificarlo e per rinnovare con la sua forza creatrice la faccia della terra. Pieni di questo Spirito Santo, comunicherete questo amor di Dio come sacro incendio a quanti vi si accosteranno, diventando davvero portatori di Cristo in mezzo alla società così sconvolta, la quale solo da Gesù Cristo può sperare salvezza perchè egli solo e sempre è « veramente il Salvatore del mondo ».

Agli alunni del Santuario.

E prima di terminare, a voi, o giovani chierici, che vi educate al sacerdozio rivolgiamo con una tenerezza tutta particolare il Nostro pensiero e la Nostra parola, e dall'intimo del Cuore vi raccomandiamo di prepararvi con ogni impegno alla grande missione, a cui Dio vi chiama. Voi siete le speranze della Chiesa e dei popoli che molto, tutto anzi aspettano da voi, perchè da voi aspettano quella attiva e vivificante cognizione di Dio e di Gesù Cristo, in cui consiste la vita eterna. Cercate dunque nella pietà, nella purezza, nell'umiltà, nell'obbedienza, nella disciplina e nello studio di formarvi sacerdoti davvero secondo il Cuore di Dio; persuadetevi che la diligenza, con cui attenderete a questa vostra solida formazione, per quanto accurata e solerte, non sarà mai eccessiva, perchè da essa in gran parte dipende tutta la vostra futura attività apostolica. Fate che la Chiesa nel giorno della vostra sacerdotale ordinazione possa trovarvi davvero quali vi vuole, che cioè « una sapienza celeste, costumi illibati e una diuturna osservanza della giustizia vi renda commendevoli », affinchè poi « il profumo della vostra vita sia di consolazione alla Chiesa di Cristo, perchè con la predicazione e con l'esempio abbiate ad edificare la casa, cioè la famiglia di Dio ».

Solo così potrete continuare le gloriose tradizioni del sacerdozio cattolico e affrettare l'ora auspicatissima in cui sarà dato all'umanità di godere i frutti della Pace di Cristo nel Regno di Cristo.

Nuova Messa votiva.

Ed ora, terminando questa Nostra Lettera, a voi, Venerabili Fratelli Nostri nell'Episcopato, e per mezzo vostro a tutti i Nostri diletti Figli dell'uno e dell'altro Clero, siamo lieti di annunziare che a solenne testimonianza del Nostro grato animo per quella santa coope-

razione con cui essi, dietro la guida e l'esempio vostro, hanno reso così largamente fruttuoso alle anime questo Anno Santo della Redenzione, e più ancora perchè sia perenne il pio ricordo e la glorificazione di quel sacerdozio, del quale il Nostro e il vostro, Venerabili Fratelli, e di quanti sono sacerdoti di Cristo, è la partecipata continuazione, abbiamo creduto opportuno, dopo udito il consiglio della Sacra Congregazione dei Riti, di preparare una propria Messa votiva « de summo et aeterno Jesu Christi Sacerdotio »; Messa, che abbiamo il piacere e la consolazione di pubblicare insieme a questa Nostra Lettera Enciclica, e che potrà celebrarsi nelle ferie quinte secondo le prescrizioni liturgiche.

Non Ci resta, Venerabili Fratelli, che impartire a tutti quell'Apostolica e paterna benedizione che tutti aspettano e desiderano dal comune Padre; e sia benedizione di ringraziamento per tutti i benefici largit dalla divina Bontà in questi Anni Santi straordinari della Redenzione, sia benedizione augurale per il nuovo anno che sta per cominciare.

Dato a Roma presso S. Pietro, il 20 dicembre 1935, nel 56° anniversario del Nostro sacerdozio, del Nostro Pontificato l'anno decimoquarto.

PIO PP. XI.

NOTE DI DIRITTO CANONICO

TITULUS III.

De conatu delicti.

Canone 2212, § 1. *Quicumque actus posuerit vel praetermiserit, qui ad executionem delicti natura sua conducunt, sed delictum non consummaverit, sive quia consilium suum deseruit, sive quia delictum propter insufficientiam vel ineptitudinem mediorum perficere non potuit « delicti conatum », committit.*

§ 2. *Cum omnes actus positi vel omissi sunt, qui ad executionem delicti natura sua conducunt et ad delictum perficiendum sufficiunt, si ex alia causa praeter voluntatem agentis, effectum sortiti non sint, delicti conatus dicitur proprio nomine delictum « frustratum ».*

§ 3. *Conatui delicti accedit actio illius qui alium ad delictum committendum inducere studuerit, sed inefficaciter.*

§ 4. *Si conatus delicti peculiari poena in lege mulctetur, verum constituit delictum.*

Affronta e risolve il legislatore la *vexata quaestio* del delitto *imperfetto*. (Vedi il detto al can. 2195). Perchè è la consumazione che produce il danno contro di cui si premunisce mediante la legge penale la Società, fu disputato se, non avvenuta la consumazione, si potesse parlare di delitto

anche in limitato senso o di *gradi* nel delitto (189). Oggi la dottrina comune, a cui, portando elementi proprii, si conforma il legislatore nostro, ammette col suffragio quasi concorde delle attuali codificazioni di legge penale (190), che contro il contenuto oggettivo della formola definitiva che descrive il *danno* del delitto perfetto, si può giungere *per gradi* offendendola parzialmente, partendo e dall'elemento morale e dall'elemento fisico dello stesso previsto delitto. (Vedi il sopra detto al can. 2196, circa la *quantità* del delitto).

Dev'essere quindi messo il presente canone in correlazione al canone 2228 che stabilisce: « Poena lege statuta non incurritur, nisi delictum fuerit in suo genere perfectum secundum proprietatem verborum legis ».

La consumazione è dei gradi stessi, secondo che sono previsti e determinati dalla legge penale. Se l'esecuzione incominciata del delitto non lo raggiunge, è consumato solo un tentativo che prende *la specie* dal delitto che ne sarebbe termine ed è dalla legge incriminato, come *conato* di tal delitto, ad esempio, il furto: se a detta esecuzione *per un qualche motivo o causa indipendente dalla volontà dell'agente* manca il successo, si ha il delitto *frustrato*. Giustamente, il legislatore nostro fa del delitto frustrato una sottospecie del conato di delitto.

È detto, § 1: « Quicumque actus posuerit vel praetermiserit », in quanto consuma il delitto una azione od una omissione.

« . . . qui ad executionem delicti natura sua conducunt », cioè atti preparatorii non solo, ma esecutivi: i preparatori sono indifferenti, come ad esempio il portare una scala; non lo sono gli esecutivi, come l'esplodere in tal direzione il fucile, scassinare la cassa forte, per rispetto al tale omicidio o al tale furto. Potrebbero essere incriminabili anche i preparatori, se vedendovi un pericolo per la comunità, lo volesse (per determinate circostanze) il legislatore (191).

« . . . sed delictum non consummavit », non raggiunsero il termine delittuoso, « . . . sive quia consilium summ deseruit », abbandonò il « propositum delinquendi » l'agente, deviando ad esempio, tempestivamente il fucile, o riparando in tempo legalmente o effettivamente utile l'omissione di una denuncia o simile atto (can. 2213, § 3). Non è detto *sponte* come al § 3 del seguente canone 2213.

« . . . sive quia delictum propter insufficientiam vel ineptitudinem mediorum perficere non potuit », oppure adoperò (l'agente) mezzo insuffi-

---

(189) Ferrini, *Dir. Pen. Romano*, cap. VIII, pag. 241 seg.; Latini, op. cit., 175 seg.

(190) C. P. I., 171, 117, 118, 364, 399 ecc.: *francese*, art. 4; *germanico*, § 43; *spagnuolo*, art. 3 ecc. Il Latini, loc. cit., distingue quattro momenti nel delitto consumato: 1, il proposito; 2, la ricerca e apprestamento dei mezzi; 3, il principio o inizio dell'esecuzione; 4, la consumazione.

(191) Tale proibizione apparterrebbe piuttosto a magistero preventivo, cioè di polizia, e si avrebbe il delitto di mera creazione politica, che esattamente chiamasi *trasgressione*. Così il prof. Latini, op. cit., pag. 178–179, che, in verità, in questo articolo del delitto imperfetto *omne tulit punctum*. Vedi anche quanto sopra dicemmo al canone 2195, § 2.

ciente; ad esempio arma a troppo limitata portata per poter raggiungere il bersaglio, o mezzo inetto; ad esempio un semplice grimaldello, dove occorreva la sega circolare o la fiamma ossidrica. Manca l'*idoneità* (192).

« . . . delicti conatum committit », è imputabile (l'agente) della consumazione di previsto *conato di* (tal) *delitto* (attentato).

Come si vede, l'azione qui descritta resta nella specie giuridica di *conato* per sopraveniente inefficacia degli elementi *intrinseci ed essenziali* al delitto: cade il *dolo*, manca la *capacità produttiva* agli atti esecutivi del delitto. È di qui che si differenzia il contenuto del paragrafo seguente:

§ 2. *Cum omnes actus positi vel omissi sunt qui ad executionem delicti natura sua conducunt et ad delictum perficiendum sufficiunt, si ex alia causa praeter voluntatem agentis effectum sortiti non sint, delicti conatus dicitur proprio nomine « delictum frustratum ».*

L'inefficacia viene *ab extrinseco*. Il dolo non è intaccato, i mezzi esecutivi restano nella loro capacità. « La esplosione avvenne a breve distanza, il colpo partì da mano ferma, la palla investì nel petto la vittima . . . sarebbe uccisa . . . se una piastra . . . nascosta sotto le vesti non avesse fortunatamente deviato il proiettile . . . ». Così descrive i termini del delitto (mancato) *frustrato*, il Paoli (*Noz. Dir. Pen.*, pag. 100). È anche detto delitto sorpassato (*praetergressum*).

Non si può dubitare dell'esistenza di una responsabilità nè nel primo, nè nel secondo caso. Quello che sussiste di azione in entrambi, parte da una volontà contraria alla legge « *voluntas criminis* » e tende in varia misura ad offenderla. Nel secondo caso, del delitto mancato, la responsabilità è maggiore. Nè dal volere criminoso, nè dai mezzi adoperati dipende che il delitto non fosse consumato (can. 2213, § 2).

Il diritto romano offre esempi, sia dalla sfera di vita pubblica, che da quella propria ai reati comuni. Si trova motivo, ad esempio, sufficiente per applicare pene nell'*adfectatio regni* di cui è frase tecnica « de regno occupando *consilia inire* » (Livio, 2–8) « propter *suspicionem* regni adpetendi » (Cic., *Philip.*, 2–44). Così, pel delitto privato, si applicano pene nella « *Lex Cornelia, De sicariis* » e all'assassino e a chi semplicemente « hominis occidendi furtive faciendi causa *cum telo ambulaverit* » o a chi « venenum necandi hominis causa fecerit, vel vendiderit, vel *habuerit* » (Fr. 1 p.; Fr. 3 p., § 1, D. 48, 8. Paul, R. S., 5, 23, 1) e inoltre « legis (Corneliae) poena adficitur qui emit venenum, ut patri daret, quamvis non potuerit dare » (193) Marc. (Fr. 1, Dig. 48, 9). Nei quali casi non la consumazione del delitto, ma la sua preparazione o attentato, semplicemente, incontrano pene (conato).

Possono essere ricordati per il delitto (mancato) frustrato la Costituzione di Adriano: « Qui hominem (vi è detto) non occidit, sed vulneravit ut occidat, pro homicida damnandum » (Fr. 1, § 3, h. t.) e Paolo (R. S., 5, 23, 3 – Coll.,

---

(192) Non sempre l'inidoneità è insufficienza: lo è nei mezzi *univoci*, Chi mesce alla bevanda per errore dello zucchero invece di veleno adopera inidoneo non insufficiente.

(193) Nella Legge Cornelia così PAOLO (Fr. 7-*bis*, h. t.): « *In Lege Cornelia dolus pro facto accipitur* ».

1, 7, 1). « Qui cum vellet occidere, *id casu aliquo perpetrare non potuit*, ut homicida punitur ». Vedi lo sviluppo e l'applicazione sempre più larga di questi principii fino all'uso di essi nella procedura *extra ordinem* per cui era possibile punire anche fatti anteriormente compiuti alla promulgazione della legge che li colpiva, nel cit. Ferrini « Diritto penale romano », p. 256 seg.

L'antico diritto germanico usò consimile casuistica per il conato al delitto.

L'influenza del principio cristiano e la tutela giuridica degli istituti ecclesiastici ha per sè tutto il tit. III del lib. I del Codice Giustinianeo. Si legge al c. 5 di Joviniano Imp.: « Si quis non dicam rapere, *sed attentare tantum* jungendi causa matrimonium sacratissimas virgines ausus fuerit, capitali poena periatur ».

Ma è nelle stesse fonti nostre che troviamo il precedente che ci interessa. È detto al c. I, X, *De divortiis*, IV, 19: « Si qua mulier in mortem mariti sui, cum aliis consiliata est, et ipse aliquem illorum se defendendo occiderit, potest ipse post mortem uxoris, si voluerit aliam ducere: ipsa autem *insidiatrix* poenitentiae *absque spe coniugii* stet subjecta »; e al c. 1 *De homicidio*, V, 4, in VI: « Quicumque . . . quempiam Christianorum per assassinos interfici fecerit, vel etiam mandaverit (*quamquam mors ex hoc forsitan non sequatur*) excommunicationis . . . incurrat sententias ipso facto . . . ».

Il discernere poi nel fatto dove si aveva semplice tentativo (conato) o delitto mancato (frustrato) e il contemperare alle due specie subordinate la pena assegnata tassativamente alla specie–tipo, il delitto, cioè, previsto dalla legge, era lasciato al giudice (o superiore) (194). Vedi c. 4, 11, X, *De off. et pot. judicis deleg.*, I, 29 (195). Nel diritto attuale, il canone 2218, § 1, § 2; canone 2222, § 1; canone 2223, § 1, § 3, n. 3.

Il diritto costituito, quale dai codici contemporanei, si polarizza in due sistemi: il *francese* (Cod. Pen., art. 2) che in omaggio al principio « mens peccat non corpus » (Tito Livio) e « Consilium uniuscuiusque, non factum, puniendum est » (Paolo, *Sent*, l. 23, n. 3) non distingue *tentato* da *consumato* nel delitto, quando il tentativo non fu troncato dalla volontà stessa dell'agente; l'*italiano* che in omaggio anche a una tradizione tutta nostra, tale distinzione, come il diritto canonico, nel Codice Zanardelli ammetteva, oggi la toglie con l'art. 56 Cod. Pen. Mussolini–Rocco (196). L'ammetteva il Codice Pontificio art. 9–11, il *toscano*, art. 43–47; l'*estense*, art. 66–77; il *napolitano*, art. 69–73; il *sardo*, art. 96–98.

Qualche codice, ad esempio lo *spagnuolo*, non riconosce il conato negli atti semplicemente *preparatorii*, limitandolo ai soli *esecutivi*, Cod. Pen., 57. Ne dà invece concetto adeguato al nostro, il Cod. Pen. *germanico*, § 43, come l'antico *parmense*, art. 77. Vedi sotto il canone 2213, § 3.

---

(194) Wernz, VI, 33; Augustine, VIII, pag. 56.

(195) È detto ivi, cap. IV: « Ipsos pro delicti qualitate et causae *secundum suum arbitrium* punire procures » e al cap. 11: « Iudex secundum negotii qualitatem *temperare procedens*. . . interdicat. . . ecc. ».

(196) Così il citato art. 56 Cod. Pen. It. « Chi compie atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica ». Vedi « Monitore », 1929, pag. 341.

§ 3. *Conatui delicti accedit actio illius qui alium ad delictum committendum inducere studuerit, sed inefficaciter.*

Abbiamo qui l'inverso del § 3 del canone 2209, che imputa responsabilità a coloro che *efficacemente* « ad delicti consummationem *inducunt* ». L'inefficacia dell'azione di incitamento posta, lascia nel suo valore criminoso sia il *dolo*, come l'esecuzione; si ha quindi la figura superiormente descritta del *conato*. Partecipa perciò l'*istigazione a delinquere* della natura del delitto che non raggiunge, come qualunque attentato.

È noto il Frammento di Paolo, l. 1; Dig. 47–11. « *Sollecitatores* alienarum nuptiarum . . . *etsi effectu sceleris potiri non possunt*, propter voluntatem perniciosae libidinis *extra ordinem* puniuntur ». L'incitamento diventa *conato* delittuoso anche nel seguente passo, § 2 ibidem.

« Qui puero stuprum persuaserit . . . aut mulierem puellamve interpellaverit . . . *perfecto flagitio* punitur capite; *imperfecto* in insulam deportatur ». Dove anche i termini adoperati si avvicinano alla nostra dizione.

Come reato *sui generis* « l'istigazione a delinquere » è colpita come attentato di complicità per concorso morale, dagli articoli 115, 414, 415 del Cod. Pen. It. con pena più o meno grave, graduata alla pena propria del reato a cui l'istigazione si riferisce. È richiesta però la *publicità* (197), ciò che il nostro legislatore non esige, se non in quanto lo comporti la natura della cosa (198).

§ 4. *Si conatus delicti peculiari poena in lege mulctetur, verum constituit delictum.*

Già abbiamo notato essere nel foro nostro opera del giudice distinguere e punire il *conato* e il delitto *frustrato*, specialmente avuto riguardo al diritto precedente il codice. Ma anche per quel tempo insegnava il Card. Lega « *Conatus* vero pro gravitate laesionis, ordinis socialis *vel punitur ut delictum sui generis*, vel aliqua poena a judice pro rei gravitate inferenda » (*De delictis et poen.* 24). E relativamente agli atti semplicemente preparatorii ed esecutivi (conato *prossimo* o *remoto*) prima ancora, il criterio adoperato per distinguerli era lo stesso che delle circostanze attenuanti o aggravanti, per le quali era invocato il senso equitativo del giudice o superiore. Diceva lo Schalzgmebec: « In communem regulam transiisse videtur, quod poenae criminum nostro tempore *arbitrariae sunt* » (op. cit., § 41).

Il presente § 4 indica, senza distinzione, il *conato*, quale nella lettera della legge possa essere previsto con *aggiunta di pene canoniche almeno indeterminate*, canone 2195, § 1, e logicamente lo qualifica vero *delitto*.

Dicemmo senza distinzione, perchè vale oggi quel che il cit. Lega dettava, op. cit., 26 « *Conatus* autem, etsi *remotus*, aliquando est delictum *sui generis* et tunc puniendus est qua delictum et aliquando est poena gravior infligenda, ob qualitatem *conatus*; et haec exploratissimi juris sunt ».

I casi contemplati nell'attuale diritto sono vari: servano ad esempio: il canone 2388, che riportandosi al precedente del cap. un. *De cons. et affin.*,

---

(197) Marchetti, op. cit., n. 293.

(198) « *Instigatores*. . . accipio. . . qui *in animum* patrantium delictum agunt ». D'Annibale, *Summa*.

IV in Clem. e alla Const. *Apost. Sedis* di Pio IX, § 111–1 punisce i chierici in *sacris constituti*, i regolari e le monache *post votum sollemne castitatis*, che attentassero anche solo civilmente il matrimonio (199); il canone 2411 contro i superiori religiosi che ricevono un *inidoneo* al noviziato, *invalidamente* come è detto al canone 542 (200); il canone 2413 contro i superiori religiosi e le superiore che intralciano la S. Visita; il canone 2347 contro chi invalidamente aliena beni ecclesiastici, *perchè indebitamente* (canoni 534, § 1; 1532) ecc. Vedi: loc. cit., e *passim*, i miei *Canoni Penali, esposti* ecc.

Ma perchè, come è facile vedere in essi, le pene *ferendae* e le minori sanzioni ricorrono spesso, è qui principalmente che hanno luogo le ampie facoltà al giudice o superiore di cui i già citati canoni 2218, § 1; § 2; 2222, § 1; 2223, § 1, § 3, n. 3, ecc.

(*Continua*) M. Pistocchi.

QUESTIONI CANONICHE

I.

Restituzione in intero.

Contro una seconda sentenza conforme emessa dal tribunale di appello X, ho domandato allo stesso tribunale la restituzione in intero, ma il tribunale ufficialmente non m'ha voluto dir nulla, solo m'ha fatto dire che non concederà la invocata restituzione.

R. Il tribunale sa, e deve sapere, che la giustizia nella Chiesa non si amministra ad arbitrio, ma a tenore di leggi che non è lecito al giudice né ignorare né calpestare.

Or è chiaro che costituendosi con la doppia conforme lo *regiudicata* (can. 1902), contro la quale è dal C. J. C. consentito il ricorso per la restituzione in intero (e per le cause di stato e per le matrimoniali il beneficio di una nuova cognizione) entro le linee dalla legge definite (canoni 1903–1905) non è possibile al giudice precludere questa via. Il giudice quindi appena ricevuto il ricorso deve vedere se è competente (can. 1709, § 1), e se non si ritiene competente deve dichiararlo nel più breve tempo, motivando la sua dichiarazione (can. cit. 1709, § 1), onde la parte possa tutelarsi secondo i canoni 1709–1710; se poi, come nel caso, il tribunale è competente, per il canone 1906, il tribunale deve conoscere il ricorso secondo la sua procedura ordinaria,

---

(199) Vedi sulla giurisprudenza civile in proposito « Civiltà Cattolica », 7 ottobre 1916: si ritiene che la validità possa essere impugnata in base all'art. 105 del Cod. Civ. Ital.

(200) Vedi Blat, *De personis*, pag. 782.

tenendo presente che la domanda della restituzione in intero solleva una questione che va ben distinta dalla questione di merito, dando luogo ad un rapporto processuale di tutt'altro genere: trattasi invero non di definire la questione fondamentale di cui s'è occupata la sentenza impugnata, ma se ricorre uno di quei casi nei quali la legge consente il rimedio straordinario della restituzione in intero.

Questione, come ognun vede, assai grave, ma questione eminentemente di giustizia e non di grazia, se giustizia è la retta applicazione del diritto; questione che non ostante la presunzione *juris et de jure* che per il canone 1904 milita, per la giustizia della doppia conforme (can. 1904, § 1) talché sarebbe impossibile ritentar la stessa causa (can. 1904, § 1), purtuttavia si può concludere in senso contrario a tale violenta presunzione tanto da riaprire alla stessa causa l'adito ad una nuova cognizione.

Ciò si verifica, per espressa statuizione giuridica, quando si dimostrasse che la sentenza impugnata pecca di evidente ingiustizia (canone 1905); non dice il canone citato che tale ingiustizia debba proprio esser grave, dice solo che deve esser manifesta; ma è chiaro che trattandosi di un rimedio *straordinario* occorre pure vi siano motivi plausibili, poiché infine *de minimis non curat praetor*.

Di qual natura deve essere l'ingiustizia ? Il canone citato al paragrafo 2 viene incontro al giudice assillato da questo interrogativo, determinando in modo che vorrebbe essere esclusivo i limiti della ingiustizia: 1° quando la sentenza poggi su documenti dimostratisi poi falsi; 2° quando di poi si fossero trovati documenti evincenti fatti nuovi e contrarii che impongano in modo perentorio una sentenza contraria; 3° quando il dolo di una parte ha causato una sentenza a danno dell'altra; 4° quando si sia incorsi in una evidente negligenza di una prescrizione giuridica.

È questo il motivo per il quale più di frequente si suol domandare la restituzione in intero, forse anche perché la formula giuridica « si . . . legis praescriptum evidenter neglectum fuerit » ha veramente un ampio respiro, potendo comprendere la violazione così di una norma giuridica sostanziale come una norma di rito o processuale; nell'un caso e nell'altro la violazione di una norma giuridica si risolve in una vera ingiustizia, la quale, per ciò stesso, deve essere riparata.

Né, a parer nostro e per logica conseguenza di quanto abbiamo accennato, sarebbe immune da censura il giudice che chiamato a pronunziarsi sur una restituzione in intero, trascurando l'indagine sulla lesione o meno della norma sostanziale, polarizzasse la sua attenzione sulla giustizia sostanziale. Tale modo di agire sarebbe illogico, ingiusto, estremamente pericoloso. Illogico poiché dato il nostro modo di conoscere e dato che l'ordinamento giudiziario e processuale (diritto publico)

ha stabilito per quale via si debba arrivare a ritener dimostrata la verità, violare questa via è violare la logica giuridica; ma è anche violare la logica naturale e presumere di conoscere per intuizione, quello che invece può esser conosciuto solo per ragionamento; o presumere di concludere trascurando le premesse. E poiché le parti hanno diritto che la giustizia si amministri secondo la via autenticamente prefissa dal diritto publico, appare manifesto come siffatto modo di agire sarebbe una patente ingiustizia. Anche perché sarebbe estremamente pericoloso, sia per il fatto della omissione di quelle garanzie che, seguendo la ragione stessa delle cose, l'ordinamento giuridico prescrive al giudice, sia perché tale omissione scredita nella publica opinione l'amministrazione stessa della giustizia, ridotta all'arbitrio cervellotico del giudice, turba le coscienze rette, fomenta i malcontenti e prepara torbidi e rivoluzioni.

Motivi, questi, gravissimi, per i quali il giudice non potrà mai rigettare il ricorso per restituzione in intero domandata « ob legis praescriptum evidenter neglectum » sulla base di un convincimento infondato, che la nuova sentenza non sarebbe diversa da quella impugnata. Il futuro è nelle mani di Dio, quindi quale sarà la sentenza che il nuovo giudizio verrà ad imporre alla coscienza dei giudici, si vedrà a suo tempo; per ora la questione unica centrale da risolvere è un'altra, se cioè consti della violazione di una norma giuridica, se consti, beninteso, in modo evidente, tanto da distruggere la violenta presunzione emergente dalla regiudicata; ove ciò consti la restituzione in intero *deve* esser concessa, né come grazia, ma come atto di giustizia, dappoiché il tribunale non è constituito a distribuire *vi muner sui*, grazie, ma a far giustizia; ove invece non consti sufficientemente e rimanga ancora il dubbio, il giudice non può e non deve concedere tale rimedio straordinario, avendo la regiudicata suscitato nella parte cui favorisce un diritto certo che non può distruggersi con argomenti e conclusioni incerte.

Nell'un caso e nell'altro la parte che si reputa gravata dalla sentenza che concede o nega la invocata restituzione in intero ha il diritto di appellare entro gli ordinarii termini utili al tribunale superiore, il quale viene così investito della sola questione sulla restituzione in intero da concedersi e meno, non sulla questione di merito; su quella dovrà sentenziare, pena l'*extra petita*, essendo le due questioni concettualmente e giuridicamente ben distinte. Contro tale sentenza, che chiamiamo di rito, debbono soccorrere tutti i rimedi che il sistema processuale consente per le altre sentenze, quindi, nel diritto canonico, vanno tenuti ben presenti i canoni 1878–1907, non escluso, per le sentenze rotali, il canone 1603, § 1°, 3°, 4° et 5°. Solo quando sarà esaurito il corso di tale questione si potrà dire soddisfatta non solo la giustizia, ma la ragionevole aspettazione delle parti e le esigenze legittime dell'ordine publico.

Conseguentemente il tribunale X nel caso concreto non può fare l'indiano e non rispondere se non vuole cozzare contro il canone 1710; né può rispondere con un decreto dichiarando la sua incompetenza, ché essa è ben manifesta per il canone 1906; ove ciò facesse, il decreto sarebbe impugnabile ai sensi del canone 1710, § 3; ove poi con vera e propria sentenza negasse la invocata restituzione in intero la parte gravata potrà impugnarla con appello al tribunale superiore e, ove occorra, fino al tribunale supremo.

s. r.

II.

Collazione di beneficio. – Diritto quesito.

Essendo caduto in grave malattia mio zio, parroco di X, mi sono trattenuto due mesi ad assisterlo e sostituirlo nell'ufficio di parroco, col consenso del Vicario generale il quale con lettera mi pregava di prestare diligenti cure a quella importante parrocchia, della quale potevo già considerarmi parroco. Morto mio zio sono invece stato spogliato della parrocchia, dove arbitrariamente m'è stato sostituito un sacerdote assai più giovane di me; né lui né la Curia intendono compensare il lavoro da me prestato. Intendo agire a) *per essere reintegrato nel possesso della parrocchia*; b) *per essere compensato del lavoro prestato*; c) *per danni contro la Curia e contro il pseudo–parroco.*

R. Badi bene ai suoi passi. Lei non è stato mai nel possesso legittimo della parrocchia, la quale ha cominciato a vacare solo dal momento in cui è morto lo zio, non essendo intervenuto nessuno dei fatti o atti giuridici previsti dal canone 183, § 1; quindi se lei ha preso per provisione canonica quella lettera, tutt'altro che opportuna, del poco prudente Vicario generale, s'è ingannato, ed oggi anche lui s'inganna sostenendo non so quale efficacia giuridica di quell'atto; fa bene ad ambedue rileggere il canone 150, che suona lapidariamente così: « La provvista di un ufficio che non sia a regola di diritto vacante, secondo la norma del canone 183, § 1, è *ipso facto* nulla, né viene convalidata dalla successiva vacanza », appunto perché *quod initio nullum est non potest tractu temporis convalescere.* Recandosi Lei e rimanendo ad assistere lo zio nella lunga malattia certo ha compiuta un'opera buona verso di lui, anzi adempiendo gli uffici inerenti al ministero parrocchiale, sia pure col consenso del superiore, ha indubbiamente acquistato anche dei diritti, ma non può dire di essere mai stato in possesso della parrocchia per non averla Lei assistita che in nome e per conto di suo zio. Manca quindi a Lei ogni titolo per agire sia in possessorio sia in petitorio; un'azione di spoglio nella fattispecie non è neppure concepibile.

Né può Lei accampare diritti emergenti da quella lettera, anche a considerarla come semplice promessa, dappoiché lo stesso canone citato 150, al paragrafo 2, dispone sapientemente così: « Né la promessa del medesimo beneficio (non ancora vacante ai sensi del can. 183, § 1), da chiunque sia stata fatta, produce alcun effetto giuridico »; e sarebbe assai strano che Ella, pur professandosi non imperito dell'uno e dell'altro giure, presumesse esperire in giudizio la tutela di effetti giuridici così manifestamente e categoricamente dichiarati insussistenti.

Se diritti Ella avrà col suo lavoro acquistati, essi saranno non nei confronti del beneficio, né della Curia, né dell'attuale parroco, ma solo nei confronti del suo defunto zio; quindi se ella ne sarà stato l'erede, per la fusione di diritti e doveri patrimoniali che porta con sé l'istituto della eredità è omai assurdo parlare di crediti e debiti tra erede e *de cuius*; se invece, come sembra, Ella non sia erede, avrà azione per il compenso dell'assistenza e del lavoro nei confronti degli eredi, fino al giorno della morte, e nel confronto del beneficio parrocchiale, e quindi dell'Amministrazione, da quel giorno fino al momento della sua permanenza legittima in parrocchia. Badi piuttosto, se in questo secondo periodo avesse assistito a matrimoni, di ottenere una . . . sanatoria, che a occhio e croce, ci pare proprio necessaria.

Se poi intendesse impugnare la provvisione canonica di cui si duole, occorre orienti la sua attenzione verso altri settori giuridici, per esempio verso quello del concorso, di cui qui non è il caso di discorrere, anche perché ne abbiamo discorso ampiamente altrove. (Cfr. « Jus Pontificium » 1933 e 1934).

Stando così le cose svanisce anche l'ombra di un'azione per danni e rimane una sola via, che è sempre la via maestra, quella di una consapevole sottomissione all'autorità legittimamente constituita. Se un consiglio ci si consente di aggiungere eccolo: si studii un pochino di più, da parte dei Sacerdoti e ancor più da parte dei Vicarii generali, il diritto per la morale che trae da esso tanta parte del suo nutrimento.

s. r.

III.

Perito giudiziario.

A perito giudiziario in una causa di nullità di matrimonio si può nominare, in mancanza d'altri, lo specialista che ha curato il soggetto ed ha già redatta su di esso una perizia privata che è in atti ?

R. No; basta leggere il canone 1978 che suona così: « All'ufficio di perito non si ammetta chi avesse privatamente visitato i coniugi sul fatto posto a base della domandata dichiarazione di nullità o della inconsumazione; è lecito tuttavia indurre siffatte persone come testi ».

La ragionevolezza della norma giuridica processuale è manifesta per sé stessa; chi ha già emesso il suo apprezzamento difficilmente ne emetterà uno difforme, avendo già l'animo preoccupato, pur rimanendo nell'ambito di apprezzamenti esclusivamente psicologici, senza sconfinare su elementi d'altro genere. Se così è, e se il perito privato è ritenuto persona superiore ad ogni sospetto, potrà portare alla causa tutta la luce che è capace di fornire, come semplice teste, senza gravare il processo della inutile e onerosa spesa di una perizia che dovrà essere identica alla prima.

Piuttosto non bisogna esser troppo facili ad ammettere difficoltà insormontabili quelle che il più delle volte possono essere con un po' di buona volontà superate, specialmente tra noi, quando si abbia un senso delicato della giustizia. Se proprio non è *in loco* un altro valente psichiatra, per esempio, non sarà difficile averne uno, e forse anche più esperto da una città maggiore e relativamente vicino, per esempio Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, ecc. . . . È questione di buona volontà; quanto a sacrificii nessuno ignora che per l'amministrazione della giustizia, specialmente in questioni così delicate, occorre affrontarli e superarli ad ogni costo; laddove non bastano le forze del privato gli verrà incontro l'ordinamento giudiziario stesso.

s. r.

IV.

Religioso dimesso.

È moralmente lecito uscire dopo i voti da un Ordine religioso?

R. L'interrogante accenna al grave fenomeno che si verificò, né solo tra noi, all'indomani della guerra mondiale, quando un certo numero di religiosi *per fas* e, purtroppo, anche *per nefas* non rientrarono e rimasero nel secolo non sempre *in aedificationem*. Possiamo tuttavia rassicurarlo che il doloroso fenomeno non si ripeterà in occasione dell'attuale guerra italo-abissina, o, per lo meno, in ben minori proporzioni, sia per le minori proporzioni delle cause od occasioni, circoscritte ad una sola Nazione, ad una guerra coloniale, a pochi elementi e questi, per giunta, scelti con sano accorgimento dai competenti superiori ecclesiastici, non reclutati in massa, e per compiti specifici assai più consoni allo stato religioso, di sacerdote o di laico.

Se poi, come da qualche espressione della questione propostaci potrebbe apparire, l'interrogante non guarda tanto lontano, anzi assai vicino a sé stesso e sperimenta nell'animo quel contrasto che proprio nelle anime più delicate nasce, per una manchevole formazione, tra morale e diritto, tra obligazione morale e facoltà giuridica, si tranquillizzi pure, ché tale contrasto in realtà non sussiste, come abbiamo già

più volte rilevato e come andremo sempre più ampiamente dimostrando sulla « Rassegna di Morale e Diritto » (abb. annuo L. 30,30, Via Machiavelli, n. 50), se non in casi veramente eccezionali, come non è certamente il presente; stia dunque tranquillo, che uscire nei modi e nelle forme legittime del suo Instituto per un religioso non è soltanto lecito, ma talora può essere anche doveroso; è doveroso per esempio per chi essendo invalida la professione per un impedimento esterno, non riesca ad ottenerne la sanazione dalla S. Sede o egli, conosciuta la nullità e rimosso l'impedimento, non intenda rinnovare la professione (cfr. can. 586, che va meditato per intero). È poi lecito, ma non doveroso da parte di lui, se si verificano le ipotesi e le condizioni di cui ai canoni 637–643, cioè: *a*) spirato il termine dei voti temporanei; *b*) ottenuto l'indulto di vivere *extra claustra*; *c*) e persino chi fosse stato dimesso, il quale potrà aver peccato dando motivo alla legittima dimissione, ma una volta questa pronunciata, non peccherà davvero nel subirla salutarmente, per rendersi degno di essere, a suo tempo, riammesso come vuole il canone 672.

Questo in via pregiudiziale, ché qui sarebbe troppo lungo indagare le illiceità cui potrebbe aver dato luogo la inosservanza della legittima procedura. *s. r.*

DIRITTO CIVILE E CONCORDATARIO

La insequestrabilità del sacro patrimonio titolo di ordinazione.

1. La Corte di appello di Catania confermando una sentenza di prima istanza aveva affermato, contro la dottrina e la giurisprudenza prevalente, la alienabilità e la sequestrabilità del sacro patrimonio titolo dell'ordinazione; la tesi della Corte d'appello è stata accettata anche dalla Cassazione, con una decisione che non poteva sfuggire alla censura della dottrina per i gravi errori su cui si basa (1).

2. Ritiene la Cassazione che « l'Istituto canonico del patrimonio (*titulus patrimonii*) » fu « introdotto e regolato dal Concilio di Trento », quando invece anche un matricolino di diritto canonico sa che ben più remote sono le origini del *Titulus ordinationis*, risalendo esso ai primordii della Chiesa, quando ogni chierico doveva essere incardinato alla sua chiesa, dalla quale traeva il suo sostentamento, essendo comuni

(1) Vedila in « Rassegna di Morale e Diritto », anno 1935, pag. 476 e seg.

i redditi, e comune la vita; e se chierici v'erano non *intitulati*, era legge che essi « nulla ratione clerici aut sacerdotes habendi sunt ». Tale disciplina fu resa anche più rigorosa dai Concilii di Calcedonia, Francoforte, Piacenza, Londra e da varii capitolari; ond'è che Alessandro III confermando sanzioni anteriori, tenne il Vescovo obligato a prestar l'onesto sostentamento al chierico che da lui fosse stato ordinato senza titolo, almeno *donec provideatur*. Da allora la dottrina chiamò titolo dell'ordinazione *beneficium* o *patrimonium*.

3. Ma il Concilio di Trento opportunamente precisò che titolo ordinario dovesse essere sempre il beneficio e che solo in via eccezionale si potesse tollerare « pro necessitate vel commoditate ecclesiarum » il titolo suppletivo del patrimonio o della pensione, purchè sicuri e sufficienti all'onesto sostentamento; conseguentemente fu vietata ogni forma di alienazione o di gravame su questo titolo patrimoniale, fino a quando non venisse sostituito col titolo del beneficio. Ond'è che saggiamente il nostro Fagnano annota che il sacro patrimonio non è un beneficio, ma *subrogatur in locum beneficii et sapit illius naturam et eius bona censentur effecta quasi dotalia atque alienari non possunt absque solemnitatibus*, cioè senza quegli svincoli di cui abbiamo accennato: e ogni convenzione in contrario si ritenne efficace, come insegna il De Luca, appunto per quel carattere alimentare e publicistico che il sacro patrimonio ha sempre mantenuto e tuttora mantiene (cfr. can. 979).

Di qui si fa manifesto l'errore della suprema decisione quando afferma che « *il patrimonio sacro non mira con destinazione costante all'alimentazione del chierico* (sic !) *ma rappresenta piuttosto un fondo di riserva* (sic !) », e quindi « *differisce sostanzialmente per la sua struttura giuridica dagli assegni alimentari* » ! ! ! . . .

C'è da rimanere di stucco ! « Soltanto travisando il diritto bimillenario della Chiesa, la Cassazione poteva giungere alla conclusione cui è voluta pervenire, col negare al sacro patrimonio perfino quella protezione che alla causa degli alimenti, sempre ritenuta degna di considerazione e di favore, accorda il diritto civile, particolarmente con la disposizione dell'art. 592 del Codice di procedura civile, come se il sacro patrimonio avesse un fine contrario all'ordine ed all'interesse publico ». Così esclama uno dei pochissimi professori di diritto ecclesiastico veramente competenti e veramente italiani (per noi sono assai pochi, due o tre e ne faremo i nomi a suo tempo ed a suo luogo anche per. . . chiarificare una buona volta l'ambiente) il prof. on. G. Buonocore della Regia Università di Napoli (1), specialista su tale argomento

(1) G. Buonocore, *Della intangibilità del sacro patrimonio*, in « Rassegna di Morale e Diritto », anno 1935, pag. 476–483.

per uno studio già da noi lodato (1). La censura dell'illustre Maestro procede serena e serrata, poggiando su una ben salda documentazione di legislazione, di dottrina e di giurisprudenza, che ci duole di non poter qui seguire nei suoi dettagli.

4. Che i concordati degli Stati preunitari e specialmente quello del 1818 abbiano riconosciuto al sacro patrimonio i suoi effetti e quindi la sua natura giuridica, lo riconosce anche la Corte suprema; la quale poi a torto rileva che la legislazione taccia in proposito; dappoichè per esempio, il Regio decreto 17 febbraio 1861 se dichiarò cessato il Concordato di Terracina, dispose pure all'art. 2 « che gli atti legislativi costituenti l'anteriore diritto publico ecclesiastico di queste provincie napolitane e che rimasero abrogati, sono rimessi in vigore inquanto non siano incompatibili con la vigente legislazione ed amministrazione delle provincie medesime »; nè tale disposizione fu mai abrogata. Ché anzi fu costantemente riconosciuta la esistenza del sacro patrimonio con la sua natura privilegiata (cfr. Codice civile italiano, a. 1007, regolamento di esecuzione della legge sulle opere pie, a. 106 ecc. . .), né è sostenibile una tesi così contradittoria anche al canone 979, che esige un titolo « vere securus *pro tota ordinati vita* »; così contradittoria alla costante giurisprudenza italiana (cfr. Cassaz., Firenze, 20, VI, 1881).

È quindi destituita di ogni fondamento la pretesa della Suprema decisione, escludente al patrimonio sacro il privilegiato carattere alimentare, sol perchè nessuna esplicita menzione in senso protettivo abbia fatta ad esso, in regime di separazione, la legislazione.

Con tali premesse e con tali sistemi è facile comprendere a quali conclusioni ha potuto giungere la sentenza in esame, e con quanta ragione essa sia stata attaccata fin nella sua errata base storica e giuridica. Occorreva, per giungere a tanto, proprio attendere che l'art. 29 del Concordato, che comincia così: « Lo Stato italiano rivedrà la sua legislazione in quanto interessa la materia ecclesiastica, al fine di riformarla ed integrarla, per metterla in armonia con le direttive alle quali si inspira il trattato stipulato con la S. Sede e il presente Concordato ». Lo studio, assai interessante, del prof. Bonocore, sarà continuato sulla stessa pregevole « Rassegna di Morale e Diritto », che così larga simpatia ha incontrato tra i sacerdoti, tra i professori, tra i magistrati e tra gli avvocati, per la serietà scientifica cui è informata (2).

S. Romani.

---

(1) Ved. « Monitore Ecclesiastico », 1934, p. 127.

(2) Chi desidera il sommario completo dei fascicoli apparsi finora, che è anche una preziosa guida bibliografica per gli studiosi, può chiederlo con cartolina doppia all'Amministrazione (Via Machiavelli, 50. Roma). Alle stesse conclusioni giunge il prof. Saviano in un breve ma succoso studio che recensiremo sulla detta Rassegna.

ASCETICA SACERDOTALE

Leggendo l'Enciclica " Ad catholici Sacerdotii ".

La recentissima Enciclica « Ad catholici Sacerdotii » che così ampiamente ed autorevolmente illustra la dignità, la missione, e le virtù dei Sacerdoti è destinata senza dubbio ad avere un'eco vasta e profonda in tutti i diletti figli *ubique gentium* che il Santo Padre chiama *gloria nostra et gaudium*. La paterna parola a questa porzione di figli « qui sacerdotali dignitate aucti id muneris susceperunt ut sal terrae et lux mundi evaderent » deve essere profondamente meditata per apprezzare sempre meglio in dottrina della sublimità e santità dello stato sacerdotale. Sembra veramente provvidenziale che sia stata emanata in occasione del LVI di Sacerdozio del medesimo Santo Padre proprio mentre sempre più diffusamente va accogliendo nuove adesioni la proposta per una più appropriata venerazione liturgica dei Sacerdoti Santi coll'introduzione nel Messale e Breviario Romano, del *Commune Confessorum Sacerdotum*. L'approvazione della Messa di « Cristo Sacerdote » felicemente nel termine della Lettera stessa annunciata, pare che preluda l'approvazione della proposta che ha accolto così generali ed autorevoli consensi di Eccellentissimi Arcivescovi e Vescovi, Sacerdoti e Riviste destinate al Clero. « In questa epoca in cui figure altissime di Sacerdoti Santi, da S. Giovanni Battista Vianney a S. Giuseppe Gottolengo, da S. Giovanni Bosco al B. Cafasso vengono ricinte dalla Chiesa con la corona della gloria, è più che mai spontanea l'invocazione di una nuova Ufficiatura che nella bellezza dei Sacerdoti Santi, lodi il Re dei Sacerdoti: *Regem Sacerdotum Dominum venite adoremus*. (« Riv. del Cl. Ital. », gennaio 1936).

Dignità e missione del Sacerdote.

Non è possibile nei limiti di un breve articolo commentare il prezioso documento che ha lo scopo di porre nella sua giusta luce il carattere sacerdotale. Mi propongo solo di accennare ad alcuni punti che maggiormente valgono a sostenere la bella proposta che ricolma una lacuna nella Liturgia da tanti Sacerdoti lamentata. Primieramente il Santo Padre nel promulgare la Lettera, ricorda l'importanza dell'argomento: « Iam vero quod in praesens Nobis propositum est, tanti est ponderis tantaeque gravitatis ut hac de re per has Litteras ex consulto agere opportunum Nobis videtur, ita ut non modo qui pretiosissimum christianae fidei donum retinent, sed etiam qui recta sinceraque mente veritatem expetunt excelsam catholici Sacerdotii maiestatem eiusque, ex Divina Providentiae consilio, omnibus perutile munus agnoscant ».

Accenna quindi all'Anno Santo della Redenzione: « Illius dicimus Redemptionis cuius ministri habentur venerandi carissimique Nobis Sacerdotes ». Viene quindi dicendo come il Sacerdote « ex divino afflatu mandatoque suscepto », è chiamato ad illuminare le anime con la parola divina, ad applicare i meriti della Redenzione nell'amministrazione dei Sacramenti. Questo ministero è scultoriamente espresso da S. Paolo: « Gentium Apostolus de christiani Sacerdotii amplitudine, dignitate ac munere summatim presseque agens, hisce verbis sententiam suam velut scalpro exprimit: sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores misteriorum Dei. ». Il Santo Padre esalta quindi la dignità del Sacerdote con queste magnifiche parole: « Minister Christi Sacerdos, Divini igitur Redemptoris quasi instrumentum est... quin immo ipse quod iure meritoque dicere solemne habemus, alter Christus cum eius gerat personam secundum aliud: sicut misit me Pater et ego mitto vos ». Come si potrebbe con più chiarezza parlare della somma dignità di chi è insignito del sacro carattere? Quale seria riflessione è chiamato a fare ogni fedele, ma più ogni Sacerdote intorno alla sublimità del sacerdozio cattolico !

Che se questa verrà considerata più particolarmente nell'esercizio del sacro ministero, potrà ancora maggiormente essere compresa e venerata. Il Santo Padre accenna primieramente all'istituzione del Sacerdozio nell'ultima Cena avendo in essa Gesù Cristo creati Sacerdoti gli Apostoli per rinnovare quel Divino Sacrificio che Egli per primo aveva compiuto Sacerdote secondo l'ordine di Melchisedec: « Corpus et Sanguinem suum sub speciebus panis et vini Deo Patri obtulit ac sub earundem rerum simbolis Apostolis quos tunc Novi Testamenti Sacerdotes constituebat ut sumerent tradidit et eisdem eorumque in Sacerdotio successoribus ut offerrent praecepit per haec verba: hoc facite in meam commemorationem ».

Il Sacrificio degli altari, memoria e rinnovazione di quello della Croce, ha la virtù di ottenerci il perdono di quelle colpe che purtroppo quotidianamente si commettono e placare così la divina giustizia. È il vero ed unico sacrificio di adorazione, di propiziazione, di impetrazione e di ringraziamento che unisce il Cielo con la terra. Dio con l'uomo.

Il Sacerdote all'altare è il rappresentante del vero Sacerdote Gesù Cristo il quale, come dice S. Bonaventura, è « offerens et oblatum ». Perciò, prosegue il Santo Padre: « Ex quo inenarrabilis perspicuo apparet catholici Sacerdotii excelsitas qui in idem Jesu Christi Corpus potestate praeditus, in aras eum prodigaliter advocat ac quodammodo Divini Redemptoris manibus aeternae Dei Maiestati gradissimam Hostiam offert ».

Però la dignità del Sacerdote è grande, non solo per il potere che egli ha sopra il Corpo reale di Gesù Cristo, ma anche per l'autorità che gli è stata data sopra il corpo mistico: le anime. Il cristiano quasi ad ogni

passo importante della sua vita trova il Sacerdote poichè egli « ut ordinarius est fere omnium Sacramentorum administer, quae quodammodo rivuli extant per quos Redemptionis gratia ad universam hominum communitatem defluit, idcirco dispensator misteriorum Dei constituitur ut eadem mistici Jesu Christi corporis membris impertiat ». Appena nasce alla vita del tempo il Sacerdote lo rigenera col Battesimo ad una vita più nobile e preziosa, la vita soprannaturale, per fortificarlo a combattere generosamente le lotte spirituali, un Sacerdote rivestito di speciale dignità lo fa soldato di Cristo nella Cresima, appena è capace di discernere il Pane degli Angeli il Sacerdote glielo porge a nutrimento spirituale, se caduto nel peccato, il Sacerdote lo rialza per mezzo dell'assoluzione sacramentale. Quando il cristiano è chiamato a formare una famiglia è il Sacerdote che benedice quell'amore che deve aumentare il numero dei fedeli sulla terra, e dei beati comprensori in Cielo. Quando poi il cristiano è sulla soglia dell'eternità ed ha maggior bisogno del perdono e della divina assistenza è il Sacerdote che si avvicina e lo fortifica con i Sacramenti e preghiere della Chiesa. E anche oltre la tomba si estende la missione del Sacerdote poichè dopo di aver accompagnato il corpo alla sepoltura, con i suffragi cristiani prega per l'anima per aiutarla a salire più presto in Cielo. Dalla culla alla tomba anzi sino al Cielo il Sacerdote è accanto alle anime guida, conforto, ministro di salute, distributore di grazie e benedizioni.

Ma il Sacerdote è anche *lux mundi* mediante la dispensazione della parola: « Jure nempe quod abalienari non potest itemque demandato sibi a Redemptore officio quod praetermitti nequit: euntes docete omnes gentes. . . ». La Chiesa esercita il *ministerium verbi* per mezzo dei Sacerdoti distribuiti sapientemente per i vari gradi della sacra Gerarchia che essa invia in ogni plaga banditori indefessi della buona novella, che sola può conservare o portare o far risorgere la vera civiltà. La parola del Sacerdote scende nelle anime ed arreca loro luce e conforto. La parola del Sacerdote anche in mezzo al turbine delle passioni si eleva serena ed annuncia impavida la verità ed inculca il bene, quella verità che rischiara e risolve i più gravi problemi della vita umana, quel bene che nessuna sventura, nemmeno la morte, può togliere, che la morte anzi assicura e rende immortale. Una gloriosa esperienza di ormai venti secoli dimostra tutta l'efficacia salutare della parola del Sacerdote che essendo eco fedele di quella parola di Dio che è viva ed efficace e più tagliente di una spada a due tagli, suscita eroismi di ogni genere in ogni classe ed in ogni luogo. Tutti i benefici che la civiltà cristiana ha portato pel mondo si devono, almeno nella loro origine, alla parola ed all'opera del Sacerdozio cattolico. Anche l'opera missionaria che manifesta in maniera così luminosa la potenza di espansione di cui per divina virtù gode la Chiesa è promossa ed attuata principalmente dal Sacerdote che,

araldo di fede e di carità a costo di innumerevoli sacrifici, estende e dilata il Regno di Dio sulla terra.

Il Sacerdote continuando ancora la missione di Cristo, come pubblico ed ufficiale intercessore dell'umanità presso Dio ha l'incarico ed il mandato di offrire a Dio non solo il Sacrificio propriamente detto, ma anche il *sacrificium laudis* con la preghiera pubblica ed ufficiale sciogliendo a Dio ogni giorno il tributo di adorazione e di impetrazione per l'umanità. Per essa « medius stat Sacerdos inter Deus et humanam naturam illic venientia beneficia ad nos deferens, nostras preces illuc perferens et Dominum iratum reconcilians ».

Per tutti questi uffici e ministeri *amplissima est sacerdotalis dignitas.*

Le virtù sacerdotali.

A questa dignità deve però corrispondere la santità della vita *absolutae sanctimoniae officium sacrorum administri tenentur.* Tutti i titoli accennati ritornano come tanti argomenti per dimostrare il dovere che incombe di una sublime santità, poichè, come insegna l'Angelico Dottore, ad esercitare convenientemente i sacri Ordini non basta una bontà qualunque, ma si richiede una bontà eccellente siccome quelli che ricevono il sacro Ordine vengono costituiti per ragione di esso sopra il popolo, così siano superiori a lui anche nella santità. Il Sacerdote è il distributore della grazia di Dio di cui i Sacramenti sono i canali, ma troppo sconverrebbe ad un tale distributore se di quella grazia preziosissima egli stesso fosse privo o anche ne fosse in sè scarso distributore e pigro custode. La stessa parola divina che il Sacerdote è tenuto ad annunciare sarà così molto più ascoltata conforme a quello che dice S. Gregorio Papa: « Illa vox libentius auditorum cor penetrat quam docentis vita commendat quia quod loquendo praecipit ostendendo adiuvat ut fiat ». Se lo stesso Divino Maestro ha detto a tutti indistintamente i fedeli: Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro che sta nei cieli, « eo magis sacrorum administri haec eadem Divini Magistri verba ut sibi potissimum impertita reputent jubentur, qui peculiari Numinis instinctu ad arctiorem Jesu Christi imitationem vocati sunt »... « ita vivant ut alter Christus qui virtutis suae fulgore hominum universitatem collustrabat et collustrat ».

Nel Sacerdote deve quindi risplendere la pietà, lo zelo, l'obbedienza, il distacco dai beni terreni, la purezza dei costumi. Sarebbe un errore gravissimo e pericolosissimo se il Sacerdote, trasportato da falso zelo, trascurasse la propria santificazione per tutto immergersi nelle opere esteriori, per quanto buone, del ministero sacerdotale. Del Divin Redentore dice la Sacra Scrittura che cominciò prima a fare e poi ad insegnare e le turbe lo acclamavano non tanto perchè nessun uomo ha mai parlato come quest'uomo quanto piuttosto perchè ha fatto bene ogni cosa.

La proposta.

Ora chi può minimamente dubitare che i Sacerdoti innalzati dalla Chiesa agli onori degli altari sieno stati dei perfetti modelli di virtù sacerdotali, imitatori fedeli del Sommo Sacerdote Gesù? La Chiesa stessa ogni volta che cinge dell'aureola della santità un ministro del Signore, ed in questi ultimi tempi particolarmente è una vera fioritura di sante anime sacerdotali, pare che rivolga ad ogni Sacerdote ancora viatore in terra l'esortazione: « Inspice et fac secundum exemplar ». Ecco il modello ed il nuovo esemplare che io propongo. Esso ripete a tutti i Sacerdoti: « Imitatores mei estote sicut et ego Christi ». Quanto giusta e conveniente è dunque la proposta che nelle feste dei Sacerdoti Santi si abbia un Officiatura propria che richiami e ricordi la sublimità del Sacerdozio cattolico così eloquentemente illustrata nella Enciclica del Sommo Pontefice e nel tempo stesso richiami le virtù che hanno praticato i Santi Sacerdoti e che ognuno deve cercare di imitare.

Molto opportunamente nel dare la sua adesione alla bella iniziativa scrive S. E. Monsig. Giacomo Zaffrani: « . . .la sua proposta di venerare con una speciale liturgia i Sacerdoti Santi è veramente provvidenziale perchè ove sia attuata, gioverà non poco alla santificazione del Clero ». S. E. Monsig. Augusto Bertazzoni soggiunge: « . . .l'Ufficiatura che avrà lo scopo di ricordare l'altezza del Sacerdozio ed i doveri inerenti per provare che il Sacerdote ha corrisposto alla grazia ed ha meritato la corona della gloria sarà di sprone ai Sacerdoti tutti a condurre una vita sacerdotale. S. E. Mons. A. Bartolomasi: « . . . aderisco perchè come l'Ordine sacerdotale imprime un carattere inconfondibile ed incancellabile nell'anima degli eletti del Signore *in opus ministerii*, così la santità sacerdotale dipendente dall'attuazione fedele del mandato e missione divina *ad salutem animarum* ha caratteristiche speciali e la liturgia propria sarebbe il riflesso sugli altari dell'aureola sacerdotale più fulgente nei Cieli ». S. E. Mons. Orazio Mazzella: « . . .quanto sarà bello ed edificante commemorare in modo specifico il *Regale Sacerdotium*. Preghiamo perchè questa sapientissima riforma liturgica sia introdotta ed accettata ».

La proposta veduta nella luce della Lettera Enciclica del Sommo Pontefice, pare non abbia bisogno di altri argomenti per essere ormai da tutti apprezzata. L'esempio dei Santi Confratelli così frequentemente ricordato servirà senza dubbio ad attuare quel programma di santità tracciato dal Santo Padre e che Egli stesso invita a praticare: « Nunc vos, dilecti filii, eo Nobis cariores quo Nobiscum elaboratis constantius ad Christi Regnum inter homines stabiliendum, maximopere iterum vos hortandos putamus, viam hanc sanctimoniae adipiscendae ne praetermittatis ».

P. Gregorio da Villa di Villa
Min. Cappuccino

RECENSIONI

WANENMACHER FR., *Canonical evidence in marriage cases.* In–8°, pag. XXI–412, legato. — $. 3,50.

Si può dire un vero trattato, sia pur sommario, di diritto canonico processuale con speciale riguardo alle cause matrimoniali, non intero, ma limitato solo alla fase di cognizione che tende a porre in evidenza la verità dei fatti: di qui il titolo dell'opera, la quale per l'ordine sistematico e il carattere insieme scientifico e pratico riuscirà assai utile alle curie diocesane di quei paesi dove la lingua americana è conosciuta.

LESEUR ELISABETTA, *Il Diario di una bimba.* Versione della marchesa Carlotta Albergotti. In–8°, 1935, pag. 124. — L. 2,50.

Un diario scritto giorno per giorno da una bambina, dagli 11 ai 13 anni, deve avere un fascino particolare, fatto di freschezza e di spontaneità. Essa intavola i problemi della vita soprannaturale, e su ciascuno di essi fa apprezzamenti che recano stupore sotto una penna tanto giovane.

I nostri bambini troveranno in queste pagine un ausiliare prezioso per preparazione alla prima Comunione. Essi troveranno una guida e un modello che capiranno più facilmente; godranno di un insegnamento a loro portata, perchè dato da qualcuno della loro età, e perfettamente adatto ai loro bisogni spirituali.

I giovani lettori di questo *Diario di una bimba* affrettino, alla loro volta, questo programma di vita interiore e possa, perciò, quest'operetta a loro destinata, aiutarli a fare una buona e fervoroso prima Comunione, quell'atto determinante per lo sviluppo ulteriore di tutta la loro vita cristiana.

OLGIATI Mons. FR., *La pietà cristiana. Esperienze ed indirizzi.* In–8° piccolo, pag. 452. – L. 9.

Chi non conosce tra noi Mons. Olgiati ? il suo nome oramai è un simbolo di ardore, di scienza, di pietà, di arte nell'apostolato. Trovate qui tutta l'anima sua che vi interessa, come lui solo sa fare, a studiare con lui la pietà nella storia fino a noi, lo spirito di preghiera sia nella sua essenza sia nelle pratiche di pietà, le quali riacquistan così il calore di consapevolezza e di vita e quella vibrazione lirica di cui l'A. canta così bene nella conclusione. Che dire di più ?

BIANCHEDI S., *Fiore angelico.* In–8°, pag. 150. — L. 3.

Di questo angelico fiore che è Maria Pascucci (1906–1925), queste candide pagine son come petali discesi dall'azzurro stellato a ristorar della loro fragranza chi ancor sulla terra soffre, combatte e prega.

Messale latino–italiano (completissimo sia nel testo latino come nella traduzione italiana), *un solo volume tascabile* in carattere nuovissimo, chiaro, leggibilissimo, con artistiche illustrazioni originali. Traduzione italiana, con brevi notizie biografiche, a cura del P. C. PERA, O. P., con presentazione di S. E. il Cardinale MAURILIO FOSSATI. In–16°, 1935, pag. 1700. — Sciolto L. 17.

La traduzione del P. Pera, Domenicano, fedelissima al testo latino, riesce adatta anche alle menti meno colte ed è prettamente italiana: e tal lavoro non deve essere costato poca fatica al pio e

dotto Autore di questo Messale, che eccelle su tutte le altre edizioni.

Un indice prezioso è premesso al Messale sotto il titolo « La Parola di Dio nella Liturgia ». La Parola di Dio è la Sacra Scrittura, ed essa è abbondantemente riprodotta nel Messale: non solo tutti i libri dell'antico e del nuovo Testamento sono così bellamente coordinati, ma specialmente è coordinato il Vangelo, dalla Annunciazione alla Ascensione al Cielo del Salvatore. Veniamo anche ad avere a portata di mano la Storia della Chiesa nel sunto della vita dei Santi di cui si celebra la Messa. Chi è S. Pietro ? S. Paolo ? S. Giovanni ? Chi è S. Teresina del Bambino Gesù ? Chi è S. Giuseppe Cottolengo ? Chi è S. Giovanni Bosco ? Qui lo troverete. E la liturgia dei Defunti, e tutte le feste della Madonna e di Nostro Signore, e tutta la splendida Liturgia della Settimana Santa e le Benedizioni del Fonte Battesimale, delle Candele, delle Palme delle Nozze; nulla manca a rendere completa l'istruzione del popolo, a unificarlo al Sacerdote nel cantare ancora in terra la Gloria di Dio e dei Santi del Cielo.

Il formato di questo Messalino, veramente tascabile e pur completissimo (sia nel testo latino riprodotto *sempre interamente*, sia nella traduzione), il carattere nitido e di facile lettura, la traduzione che ancora una volta ci è gradito lodare senza riserve, rendono il Messale Romano del P. Pera un vero gioiello.

MAGRI D. E., *Spiegazioni del Vangelo trasmesse dalla « Radio Firenze »*. Volumi 2, pag. 266–286. — L. 6 il volume.

Più che semplice guida queste ora sono modelli per la spiegazione del S. Vangelo al popolo; brevi, questi vangeli, chiari, precisi storicamente, dogmaticamente, asceticamente, logicamente svolgentisi a respiro sempre più ampio: e sono anche una lettura assai attraente per il pregio estetico onde si adornano.

DAVID, *I Salmi*. Versione poetica di Sebastiano Oddone. In–8°, pagine 504. — L. 5,50.

Fa bella figura nelle Edizioni Cristiane di Cantagalli (Siena), questa modernissima versione di quella che è la più alta lirica nella letteratura non solo ebraica, ma universale. Per chi poi ha la nostra fede, l'opera rappresenta un valore infinitamente maggiore. Il tenue prezzo del bel volume ne agevolerà certamente la doverosa diffusione.

Mons. CELSO COSTANTINI, *Arte sacra e novecentismo*. Roma, Ferrari, 1935. — L. 10.

Almeno qui ci si vede chiaro, senza preconcetti pro o contro il novecentismo; qui gli stessi novecentisti sfido che si troverebbero bene, perché l'aria è pura, il cielo sereno, sì che l'occhio possa penetrare lassù lassù, fin oltre le stelle, e il cuore adorare mentre l'anima si esalta nella vibrazione estetica, prega e diventa migliore.

Accanto a questo libro vorremmo che i nostri lettori possedessero due opuscoletti egualmente preziosi, uno di EVA TEA, *L'arte e lo spirito*, L. 2; l'altro di don G. POLVARA, *Veritatem facientes in charitate*, L. 5.

Direttore responsabile: Mons. SILVIO ROMANI

Imprimatur: † JOSEPH PALICA, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16